

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO PROVVISORIO

DI IMMOBILI COMUNALI

- Delibera C.C. n°7 del 09.06.1995: "Approvazione Regolamento per l'utilizzo provvisorio di immobili comunali"

ART. 1

Il Comune di Spresiano assicura, nei limiti delle disponibilità presenti sul proprio territorio, una soluzione temporanea e provvisoria anche di coabitazione a coloro che si trovano in situazione di emergenza abitativa.

ART. 2

Per l'ammissione nelle strutture comunali si devono possedere i seguenti requisiti;

- a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli stranieri residenti a Spresiano che svolgano la propria principale attività lavorativa in Italia da almeno un anno e in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno;
- b) residenza anagrafica in Comune di Spresiano da almeno un anno;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi località del territorio dello Stato;
- d) assenza di precedenti assegnazioni di proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici.

ART. 3

I soggetti interessati devono presentare una domanda all'Ufficio Servizi Sociali, correlata da idonea a comprovata documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento.

Verrà formata una graduatoria aggiornata ogni sei mesi in base ai seguenti criteri:

- 1) sfratto esecutivo non derivante da inadempienza contrattuale; *punti 1*
- 2) ordinanza di sgombero per alloggio pericolante e/o sfratto eseguibile con forza pubblica; *punti 1,5*
- 3) reddito netto familiare inferiore al minimo vitale, così come stabilito con atto dell'Amministrazione Comunale;
di L. 50.000=
fino a L. 300.000= *punti 1,5*

di L. 300.001=
fino a L. 500.000= *punti 1*
- 4) nubili o celibi con figli minori a carico *punti 1*
- 5) separati o divorziati per i quali il giudice ha stabilito il rilascio dell'alloggio coniugale all'altro coniuge *punti 1*
- 6) ex detenuti per i quali si presentino gravi difficoltà di reinserimento abitativo *punti 1*
- 7) presenza nel nucleo familiare di invalidi civili con un grado di invalidità superiore al 70% per ogni invalido *punti 0,5*
- 8) grave situazione abitativa in relazione all'adeguatezza, salubrità, fatiscenza e igienicità dell'alloggio, sino ad un massimo complessivo di *punti 3*
Tale punteggio sarà così determinato:
a) alloggio sovraffollato; *punti 0,5*
b) alloggio impropriamente adibito ad abitazione; *punti 1*
c) alloggio con presenza di barriere architettoniche per portatori di handicap motori; *punti 0,5*
d) alloggio ant igienico; *punti 1*
- 9) grave disagio sociale accertato dall'Assistente Sociale che valuta la gravità del disagio attribuibile a cause diverse e non specificatamente individuata dal presente regolamento *punti da 1 a 3*

L'assegnazione verrà effettuata in relazione alla posizione in graduatoria, tenendo conto della disponibilità alloggiativa e della permanenza dello stato di disagio abitativo e/o sociale e dei requisiti previsti.

A parità di punteggio verrà considerato l'ordine di arrivo della domanda.

Il richiedente, successivamente alla data di presentazione della domanda, produrrà le ulteriori certificazioni per gli aggiornamenti necessari a consentire la permanenza del suo nominativo nella graduatoria stessa.

In casi eccezionali di documentata e particolare urgenza ed inderogabilità l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, ha facoltà di concedere l'alloggio anche in deroga alla graduatoria semestrale .

ART. 4

La graduatoria verrà determinata da una Commissione così composta:

- a) Segretario Comunale – Presidente;
- b) Vice-segretario Comunale;
- c) Capo – servizio Servizi Sociali;
- d) Ufficiale Sanitario.

Fungerà da segretario verbalizzante un impiegato designato dal Segretario Comunale.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 5

La graduatoria, formata dalla Commissione di cui sopra, nonché l'assegnazione degli alloggi, saranno approvate con deliberazione della Giunta Comunale. In sede di assegnazione, a prescindere dalla posizione in graduatoria dei soggetti ammessi, ove fosse accertata l'assoluta preponderanza numerica delle richieste riguardanti cittadini italiani, onde tutelare i cittadini stranieri in fase di assegnazione, si ritiene di introdurre un criterio proporzionale nella ripartizione degli alloggi nella misura del 75% ai cittadini italiani, e del 25% ai cittadini di origine straniera.

ART. 6

L'alloggio è assegnato all'ospite a titolo provvisorio. Questi si deve impegnare, entro un anno, a trovare una soluzione alternativa. Eventuali proroghe dovranno essere rilasciate dall'Amministrazione Comunale dopo un'accurata valutazione del caso, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 7

L'ospite all'atto della consegna dovrà firmare un atto di concessione.

Verrà stabilito il canone di locazione e il pagamento dei servizi primari, i cui versamenti dovranno essere mensili e puntuali.

Qualora si verificasse inadempienza a quanto sopra specificato, dopo tre mesi dal mancato pagamento, l'interessato perderà il diritto all'alloggio.

E' espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

ART. 8

Il canone di concessione sarà determinato secondo i criteri di cui alla Legge 27.07.1978 n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto segue.

La durata della concessione sarà determinata caso per caso, non potrà superare comunque i dodici mesi ed è collegata, per i cittadini stranieri, alla data di scadenza del permesso di soggiorno.

ART. 9

L'Assegnatario ha l'obbligo di garantire il buon mantenimento degli immobili e degli spazi adiacenti; in caso contrario gli verranno addebitate le relative spese.

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare la concessione qualora l'assegnatario sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme condominiali, abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o rechi grave danno all'immobile e/o disturbo agli altri inquilini e/o vicini di casa.

ART. 10

E' fatto obbligo agli ospiti di comunicare agli operatori tutti gli eventuali cambiamenti di attività lavorativa e relativo recapito telefonico.

ART. 11

Agli ospiti è fatto divieto di:

- a) apportare innovazioni o modifiche agli immobili negli impianti di acqua, luce e gas. Tali lavori possono essere eseguiti solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- b) tenere in qualsiasi spazio comune o locale privato, animali che possono recare disturbo;
- c) gettare immondizie ed oggetti nelle parti comuni;
- d) ospitare persone che non facciano parte del nucleo familiare residente;
- e) utilizzare per il riscaldamento apparecchi elettrici;
- f) creare gravi turbative alla comunità.

I responsabili delle infrazioni di tali norme verranno espulsi dall'alloggio.

ART. 12

E' fatto obbligo di comunicare tempestivamente eventuali periodo di assenza dall'alloggio, superiori ai 15 gg. pena la decadenza dell'uso dello stesso.

ART. 13

Gli alloggi dovranno essere accessibili agli operatori del Comune qualora se ne ravvisasse la necessità.

ART. 14

Per ogni controversia o richieste gli ospiti dovranno rivolgersi agli operatori che adotteranno le soluzioni più conformi alle esigenze dei singoli ospiti o della comunità.